

COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

Settore _____

Regolamento per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprieta' comunale

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc) e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree verdi, spazi pubblici e arredi urbani da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti ammessi all'adozione).
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale per favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzandone il concetto di bene comune;
 - sollecitare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.



Art. 2 - Oggetto e disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione di aree verdi comunali, di spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc), di arredi urbani, nonché gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti, al fine di migliorare, mantenere e conservare le aree pubbliche e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ed elencati al successivo art. 6.
3. L'adozione delle aree pubbliche e degli arredi urbani prevede, nel rispetto delle normativa vigente, l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 4 di spazi ed aree di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a porre in essere quanto previsto dal successivo art. 7.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia diffusione al presente Regolamento.

Art. 3 - Aree e arredi ammessi all'adozione

1. Ai fini dell'adozione, per "spazi pubblici" si intendono:
 - tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade, marciapiedi ecc), ad uso pubblico;
 - per "aree verdi" si intendono: tutte le aree verdi comunali;
 - per "arredi urbani" si intendono: strutture e attrezzature che servono al completamento funzionale e decorativo degli spazi urbani, come panchine, fioriere, aiuole, illuminazione, fontane ecc...
2. È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di spazi pubblici ed arredi; la proposta dovrà essere valutata ed approvata dalla Giunta Comunale previa istruttoria del Settore Ambiente;

Art. 4 – Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:



- a. singoli cittadini, associazioni, circoli, comitati, enti aventi partita IVA o codice fiscale;
 - b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono presentare istanza al Comune compilando l'allegato A al presente regolamento e nominando un proprio referente.

Art. 5 – Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:
 - a. manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata - con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia - senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere:
 - piccole riparazioni,
 - tinteggiature;
 - tutela igienica, pulizia e raccolta dei rifiuti,
 - sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti **da concordare con la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto a discarica di RSU;**
 - lavorazione del terreno non meccanizzata;
 - cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, **con l'esclusione di sfalci e potature in quota (ad altezze superiori a mt.2) da eseguirsi ad opera della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione del verde pubblico.**
 - annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, **cura e manutenzione da definire di concerto con la ditta appaltatrice del servizio di manutenzione del verde pubblico,** in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area/arredo;
 - b. sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;
 - c. La riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi o l'inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Settore.

Art. 6 - Richiesta di adozione



1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di LESINA, secondo lo schema “Richiesta di adozione”, Allegato A al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l’affidamento in adozione a seguito di pubblicazione di apposito rende noto ad opera dell’Ufficio Ambiente.
2. L’assegnazione in adozione, previa istruttoria da eseguirsi in base alla valutazione della rispondenza alle finalità del presente Regolamento e della congruità dell’iniziativa al perseguimento di interessi pubblici, verrà effettuata dal Responsabile dell’ufficio ambiente ~~dalla~~ ~~Giunta Comunale~~ sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, contestualmente alla stipula di apposita convenzione di adozione.
3. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla documentazione sotto elencata in relazione alla tipologia dell’intervento:
 - a. Se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà contenere l’impegno a stilare unitamente alla ditta che gestisce il verde urbano, un programma di manutenzione che descrive la natura degli interventi previsti ed alla stessa dovrà essere allegata una Planimetria dell’area con l’indicazione dell’aiuola oggetto d’adozione ed eventuale documentazione fotografica;
 - b. Se gli interventi sull’area prevedono la riconversione e manutenzione, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - descrizione dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relative note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - progetto di miglioria o riconversione dell’area redatto dal soggetto adottante specificando eventualmente le specie botaniche da mettere a dimora. Tale progetto deve essere pienamente compatibile con le normative vigenti a livello nazionale, regionale e comunale. Gli interventi proposti, inoltre, devono tener conto sotto l’aspetto tipologico ed estetico del contesto in cui l’area adottabile è inserita, della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l’amministrazione comunale si riserva di determinare di volta in volta.
 - l’impegno a stilare unitamente alla ditta che gestisce il verde urbano, un programma di manutenzione che descrive la natura delle opere previste;
4. L’area data in adozione, una volta ultimati i lavori, dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e/o con il programma e le prescrizioni comunali, e a quelli di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.



5. La documentazione di cui al comma 2 costituirà la base della apposita convenzione che sarà stipulata con la amministrazione all'atto dell'assegnazione.

Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dalla Giunta Comunale, mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza, rimanendo permanentemente destinata alla pubblica utilità.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.
7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune, ufficio ambiente, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
8. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentirne ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento da parte del Comune e della ditta che gestisce il verde urbano.
9. Tutto quanto autorizzato, inserito e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate, salvo diverso accordo con l'amministrazione comunale.
- 10. Il soggetto gestore si assume personalmente ogni responsabilità in merito a pericoli cagionati o ad eventuali danni, anche accidentali, arrecati alle cose, alla sua persona e/o terzi durante l'espletamento delle attività connesse all'adozione dello spazio pubblico sollevandone l'Amministrazione Comunale.**



Art. 8 – Durata dell’Adozione

1. La durata dell’assegnazione in adozione è fissata inizialmente in 3 anni e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di LESINA nel termine di almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. L’assegnatario può rinunciare all’adozione in qualunque momento previo comunicazione scritta al comune con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 9 - Controlli

1. L’Amministrazione Comunale, per mezzo del Settore Ambiente e della Polizia Municipale, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell’area assegnata e, qualora l’area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, solleciterà l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione.
2. Nel caso di inottemperanza del soggetto adottante alle richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

Art. 10 – Concorso dell’Amministrazione comunale

1. Il concorso dell’Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione le aree e gli arredi di cui all’art. 3.
2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante o da qualsiasi suo incaricato per lo svolgimento di tutte o parte delle lavorazioni di cui all’art.5, che si intendono a titolo completamente gratuito.
3. L’Amministrazione Comunale, per promuovere l’interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell’ambiente urbano, può programmare iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o addestramento rivolti alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.
4. Data l’importanza, anche ai fini didattici, degli spazi verdi nelle strutture scolastiche, l’amministrazione comunale favorisce l’adozione di tali aree in collaborazione con le istituzioni



scolastiche, per la realizzazione di interventi, rivolti agli studenti, aventi forte valenza formativa e sociale.

Art. 11 – Sponsorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli o targhe, recanti la dicitura: “La manutenzione di quest'area/questo spazio/questo arredo è effettuata a cura di (nominativo del soggetto privato)”, come da bozza in allegato.
2. Il numero dei cartelli o targhe e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.
3. Per la collocazione di tali cartelli informativi l'assegnatario non è tenuto al pagamento di canoni.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.

